



CERMAGE

RENEWABLE ENERGY COMMUNITY METROPOLITAN AREA GENOVA

Sede legale: Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova

e-mail: info@cermage.it - PEC: info@pec.cermage.it

C.F. 95252320106

CERMAGE

Comunità Energetica Rinnovabile “CERMetroplitanAreaGE”

**REGOLAMENTO SOCIALE
DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
“CERMAGE”**

Ottobre 2025

REGOLAMENTO SOCIALE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE “CERMAGE”

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
PARTE II – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.....	3
Art. 2 – Organi sociali	3
PARTE III – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.....	3
Art. 3 – Convocazione dell’Assemblea.....	3
Art. 4 – Costituzione dell’Assemblea e quorum deliberativi	3
Art. 5 – Delega e rappresentanza in Assemblea	4
Art. 6 – Votazioni	4
PARTE IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
Art. 7 – Convocazione e funzionamento	5
Art. 8 – Verbali.....	5
Art. 9 – Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio.....	5
PARTE V – ORGANI CONSULTIVI E CONFIGURAZIONI LOCALI	5
Art. 10 – Comitato Scientifico.....	5
Art. 11 – Comitati delle Configurazioni	6
PARTE VI – BILANCIO, TRASPARENZA E FONDO SOCIALE.....	6
Art. 12 – Bilancio.....	6
Art. 13 – Fondo per finalità sociali	6
PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI	6
Art. 14 – Riunioni telematiche	6
Art. 15 – Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche	7

REGOLAMENTO SOCIALE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE “CERMAGE”

Approvato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione “CER Metropolitana Area GE – CERMAGE”

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento degli organi sociali della CER, le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee, le procedure elettive, i criteri di rappresentanza e voto, nonché le forme di partecipazione degli associati alla vita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in conformità allo Statuto.

PARTE II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio di Amministrazione
 - l'Organo di Controllo, se nominato;
 - il Comitato Scientifico;
 - i Comitati delle Configurazioni.
2. La composizione, le competenze e la durata in carica degli organi sono regolate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE III – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 3 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:
 - almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
 - ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
 - su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato via PEC o altro mezzo tracciabile almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.
3. L'avviso deve contenere:
 - l'ordine del giorno;
 - la data, l'ora, e la sede (fisica o telematica);
 - il link per l'accesso remoto, se previsto;
 - istruzioni operative per l'accesso e il voto a distanza.
 - copia della scheda per il voto segreto (se prevista)

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo diversa disposizione statutaria.

2. Le deliberazioni sono valide:
 - con la maggioranza dei voti espressi, per le materie ordinarie;
 - con quorum rafforzati (es. due terzi o tre quarti) per:
 - modifiche statutarie;
 - approvazione dei /modifiche ai regolamenti;
 - scioglimento dell'associazione;
 - costituzione di enti esterni.
3. Ogni Assemblea è verbalizzata e trascritta sull'apposito registro secondo quanto stabilito all'art. 13 dello statuto dal Segretario
4. Il Segretario viene nominato dal Presidente e può essere individuato tra i partecipanti all'Assemblea, o essere persona di sua fiducia anche esterna all'Associazione.
5. La verifica della regolare convocazione e ~~dei~~ dei quorum costitutivi è compito del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 5 – Delega e rappresentanza in Assemblea

1. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in formato digitale.
2. La delega deve indicare:
 - i dati del delegante e del delegato;
 - la data dell'assemblea;
 - l'oggetto della rappresentanza;
 - indicazione di voto come specificato al successivo art.6 comma 3
 - la firma del delegante.
3. Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.
4. Il delegato esercita il voto in nome e per conto del delegante ed è conteggiato ai fini dei quorum.
5. Le deleghe sono verificate dal Presidente all'apertura della seduta e trascritte insieme all'elenco dei presenti dal Segretario nel Verbale dell'Assemblea.
6. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di esprimere la propria opinione circa gli argomenti all'ordine del giorno e può richiedere che vengano inserite a verbale le proprie dichiarazioni o vengano allegate allo stesso eventuali osservazioni scritte fornite dal delegante da lui rappresentato.

Art. 6 – Votazioni

1. Ogni associato ha diritto di voto secondo le regole previste dallo Statuto.
2. Le deliberazioni avvengono, di norma, a voto palese. L'Assemblea può deliberare, su proposta motivata, di procedere a voto segreto, per materie che coinvolgano persone o richiedano particolare riservatezza.
3. In caso di votazione con metodo segreto, l'espressione di voto avviene in forma scritta anche da parte dei presenti in Assemblea
 L'associato rappresentato per delega dovrà, obbligatoriamente, esprimere il proprio voto tramite l'invio della scheda fornitagli, in allegato alla convocazione dell'Assemblea, alla casella e-mail dell'associazione o in busta chiusa anonima che sarà consegnata al Presidente attraverso il proprio delegato all'atto della votazione.
 Il Presidente, e gli scrutatori si impegnano all'obbligo di riservatezza nei confronti dell'associato che esprima il proprio voto tramite e-mail
4. Le modalità di voto sono identiche per assemblee in presenza o a distanza, con strumenti che garantiscano:
 - identificazione dei votanti;
 - integrità del voto;
 - tracciabilità.

PARTE IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce:
 - almeno due volte all'anno;
 - ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario;
 - su richiesta scritta di almeno due consiglieri.
2. Le riunioni si svolgono in presenza, in modalità telematica o mista, con convocazione inviata almeno 7 giorni prima, salvo urgenza.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Le deliberazioni sono assunte con maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Verbali

1. Ogni seduta del Consiglio è verbalizzata da un segretario che è individuato anche a rotazione tra i componenti del Consiglio stesso, tra i membri dell'associazione.
Il Presidente propone il segretario che viene approvato dal Consiglio con la maggioranza dei componenti.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservati in formato digitale presso la sede legale.
3. I verbali possono essere consultati dagli associati previa richiesta scritta motivata.

Art. 9 – Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

1. Comportano la decadenza automatica:
 - tre assenze consecutive non giustificate;
 - la perdita della qualifica di associato;
 - la violazione grave dello Statuto o delle norme del presente Regolamento.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il CdA può procedere alla cooptazione del primo dei non eletti o di un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, questi sarà sostituito ad interim dal Vice Presidente fino alla successiva Assemblea e quindi alla nomina di un nuovo Presidente da parte del CdA.
4. Se viene a mancare oltre un terzo dei membri del CdA, l'intero organo si intende decaduto e deve essere convocata un'assemblea per la sua ricostituzione.

PARTE V – ORGANI CONSULTIVI E CONFIGURAZIONI LOCALI

Art. 10 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 a 7 esperti, nominati dal CdA tra persone di comprovata esperienza in materia energetica, ambientale, economica, amministrativa, tecnica, sociale o giuridica.
2. Ha funzione consultiva e propositiva, senza potere deliberativo.
3. Formula pareri non vincolanti su:
 - progetti strategici;
 - modifiche regolamentari;
 - innovazioni tecnologiche e sociali.
4. Resta in carica tre anni e, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello statuto, svolge la propria attività a titolo gratuito, salvo rimborsi spese che dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dal CdA.
5. I Componenti del Comitato scientifico possono essere rinominati.

Art. 11 – Comitati delle Configurazioni

1. Ogni configurazione territoriale sottesa alla medesima cabina primaria di appartenenza così come identificata (es. Carasco, Recco, ecc.) in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 dello statuto nomina un Comitato della Configurazione locale, composto da 3 membri eletti dai soci afferenti.
2. Il Comitato:
 - formula proposte di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione della configurazione e del territorio oltre allo sviluppo di eventi finalizzati al miglioramento dell'uso dell'energia.
 - propone al CdA indicazioni circa la quota del Fondo Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - formula proposte sulla destinazione dei fondi sociali destinati alla configurazione;
 - contribuisce alla definizione del regolamento di configurazione;
 - propone eventuali modifiche al regolamento di configurazione;
 - può partecipare alle riunioni del CdA con funzione consultiva tramite il proprio Presidente o un suo delegato.
3. I membri durano in carica tre anni e svolgono la propria attività a titolo gratuito.

PARTE VI – BILANCIO, TRASPARENZA E FONDO SOCIALE

Art. 12 – Bilancio

1. Il bilancio consuntivo è predisposto dal CdA e approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere accompagnato da:
 - relazione illustrativa del CdA;
 - eventuale relazione dell'Organo di Controllo.
3. I documenti devono essere messi a disposizione dei soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 13 – Fondo per finalità sociali

1. L'Associazione può costituire un Fondo per finalità sociali, alimentato da:
 - quota parte degli incentivi GSE (es. tariffa premio eccedente);
 - devoluzioni volontarie dei soci;
 - donazioni o contributi pubblici/privati.
2. Il Fondo è destinato a progetti di sviluppo socioeconomico del territorio:
 - progetti di rigenerazione urbana (es. micromobilità, verde pubblico, ecc.)
 - progetti di contrasto alla povertà energetica;
 - interventi ambientali o educativi;
 - iniziative comunitarie di solidarietà energetica.
3. L'uso del Fondo è deliberato dall'Assemblea su proposta del CdA ~~e dei Comitati locali~~

PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 14 – Riunioni telematiche

1. Tutti gli organi collegiali possono riunirsi anche in modalità telematica, garantendo:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - la possibilità di intervento e voto;
 - la regolare verbalizzazione.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. La CER tratta i dati personali degli associati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento è il Presidente dell'Associazione. I dati sono conservati solo per le finalità statutarie e non sono ceduti a terzi, salvo obblighi di legge.

Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea.
2. Ogni modifica deve essere deliberata con le medesime maggioranze previste per la sua adozione, previo invio della proposta agli associati con almeno 15 giorni di anticipo.